

COMUNE DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 22

OGGETTO: *Sicurezza Urbana - Ordinanza - Art 50 c.7 d.lgs. 267/00 e s.m.i. - Limitazione alla vendita per asporto di bevande alcoliche, in contenitori di vetro o lattine chiuse, divieto di introduzione di oggetti contundenti nell' area interessata dalla manifestazione "Aspettando MEATING di cotte e di crude 2025" nel centro cittadino di Savigliano nei giorni 10, 11 e 12 Ottobre 2025*

IL SINDACO

Premesso che nei giorni **10, 11 e 12 Ottobre 2025** si svolgerà in Savigliano Piazza del Popolo, la manifestazione denominata "**Aspettando MEATING di cotte e di crude 2025**";

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Preso atto che la Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano, Partita IVA 03788830044, organizzatore e gestore della manifestazione denominata "Aspettando MEATING di cotte e di crude 2025", nella persona del Presidente Dr. Coletti Andrea, ha presentato i seguenti documenti:

- analisi e valutazione profili di sicurezza ("safety") e progettazione generale
- piano di sicurezza e gestione delle emergenze

Rilevato che nel piano sicurezza predisposto dal progettista, perito industriale Claudio Guasco, ha previsto, tra le misure di prevenzione, il divieto per i visitatori di introdurre nell'area della manifestazione oggetti potenzialmente pericolosi, espressamente individuati nel progetto stesso;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 50 c. 7 del d.gs. 267/00, il "*Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici*".

Ritenuto pertanto opportuno emanare un provvedimento a carattere temporaneo, volte a perseguire il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, la *c.d. sicurezza urbana*.

per i motivi in premessa indicati:

ORDINA

- 1) Il divieto, di introduzione dei seguenti oggetti, dalle ore 10:00 alle ore 24:00 nei giorni 10, 11 e 12 Ottobre 2025, nell' area interessata dalla manifestazione "Aspettando MEATING di cotte e di crude 2025":**

- ✓ valigie, trolley, borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri
- ✓ caschi da motociclista e ciclista
- ✓ bombolette spray di qualsiasi tipo
- ✓ trombette da stadio
- ✓ armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni e razzi di segnalazione
- ✓ pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene
- ✓ bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
- ✓ sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile
- ✓ bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri
- ✓ bastoni per selfie e treppiedi
- ✓ penne e puntatori laser
- ✓ droni e aeroplani telecomandati
- ✓ biciclette, skateboard, pattini e over board
- ✓ tende e sacchi a pelo
- ✓ ogni altro oggetto che per conformazione o materiale sia idoneo ad offendere

2) nell'area interessata dalla manifestazione "Aspettando MEATING di cotte e di crude 2025" dalle ore 10:00 alle ore 24:00 nei giorni 10, 11 e 12 Ottobre 2025, ed in quelle limitrofe, e precisamente nelle seguenti vie piazze: Piazza del Popolo, Via Alfieri, Piazza Santarosa, Piazza Turletti, Piazza Battisti, Via Tapparelli D'Azeglio, Piazza Cavour, Via Sant'Andrea, Via Torino, Corso Roma:

- a) **Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche** (è consentita la sola somministrazione nei dehors);
- b) **Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine chiuse.** Le bevande in lattina acquistate presso distributori automatici dovranno essere consumate nei locali in cui sono ubicati i distributori medesimi. È consentita la vendita di detti prodotti in blocco, se imballati nelle confezioni originali così come fornite dal produttore al commerciante al dettaglio;

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1) della presente ordinanza, comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, di cui all'art. 7 bis, del d.lgs. 267/00 e s.m.i. - TUEL.

Alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2) della presente ordinanza, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, di cui all'art. 50 comma 7 bis.1, del d.lgs. 267/00 TUEL

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione/pubblicazione, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

PRESCRIZIONI

Il presidente della Fondazione Ente manifestazione o un suo delegato, pubblicherà con i sistemi che riterrà più idonei i dettami della presente Ordinanza sia all'ingresso che all'interno delle aree della manifestazione. Il presidente della Fondazione Ente manifestazione o un suo delegato predisporranno i servizi di vigilanza privata per prevenire i comportamenti su vietati.

DISPONE

1) Che, ai fini della sua massima diffusione, il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale del Comune di Savigliano e sia trasmesso a mezzo PEC a:

- all'organizzatore "Fondazione Ente Manifestazioni";
- al Segretario Generale del Comune di Savigliano Dr. Carmelo Mario Bacchetta;
- Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano;
- All'ufficio manifestazioni del Comune di Savigliano;
- Al Corpo di Polizia Locale Unione Terre Della Pianura;
- Comando Compagnia Carabinieri di Savigliano, tcn24450@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Savigliano, tcn28408@pec.carabinieri.it;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Fossano, cn1240000p@pec.gdf.it;
- Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura, unione.terredellapianura@legalmail.it;
- Questura di Cuneo, dipps123.00F0@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura di Cuneo, gabinettoprefcn@pec.interno.it;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, com.cuneo@cert.vigilfuoco.it;
- Associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e degli agricoltori:
 - info@ascomsavigliano.it;
 - confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it;
 - zona.savigliano.cn@coldiretti.it;
- Agli organi di stampa locali:
 - redazione@corrieresavigliano.it;
 - redazione@ilsaviglianese.com;

2) Che il presente provvedimento sia trasmesso per l'attuazione:

- alla "Fondazione Ente Manifestazioni" f.entemanifestazioni@pec.it;
- al responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano Arch. Gabriella Filomena g.filomena@comune.savigliano.cn.it
- all'ufficio manifestazioni del Comune di Savigliano, Roberta Testa r.testa@comune.savigliano.cn.it;

Savigliano, 9 ottobre 2025

IL SINDACO
Antonello Portera

Savigliano, lì 09/10/2025

IL SINDACO